



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: cr.lazio01@lnd.it

Stagione Sportiva 2025-2026

Comunicato Ufficiale N. 405 del 08/05/2026

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 19 marzo 2026, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, GIAMPAOLO PINTO, BARBARA STUDER, LIVIO ZACCAGNINI

219) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ SPORTING SAN CESAREO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE GALLI RICCARDO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.165 SGS DEL 05/03/2026

(Gara: NUOVA TOR TRE TESTE – SPORTING SAN CESAREO del 01/03/2026 – Campionato Under 17 Regionale Eccellenza)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 333 del 20/03/2026

Con delibera pubblicata sul C.U. n. 165 del 05/03/2026, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Lazio, in relazione alla gara NUOVA TOR TRE TESTE – SPORTING SAN CESAREO del 01/03/2026, Campionato Under 17 Regionale Eccellenza, ha irrogato al calciatore Galli Riccardo la squalifica per quattro gare effettive per avere rivolto all'arbitro espressioni gravemente offensive, ai sensi dell'art. 36, comma 1, lett. a), CGS.

Preannuncio e reclamo

Con reclamo ritualmente e tempestivamente inoltrato, preceduto da tempestivo preannuncio, la reclamante ha impugnato tale decisione, deducendo in via principale l'errore di persona nell'individuazione del tesserato responsabile della condotta e, in via subordinata, la sproporzione della sanzione irrogata, chiedendone la riduzione anche alla luce della condotta collaborativa tenuta dalla società stessa.

La reclamante ha presentato richiesta di audizione.

La Corte, nella riunione del 19/03/2026, svoltasi con modalità a distanza, ha proceduto all'esame del reclamo, acquisendo agli atti il referto arbitrale, la distinta di gara, la documentazione prodotta dalla reclamante, nonché il supplemento di rapporto richiesto al direttore di gara.

Si procedeva, altresì, all'audizione della società. Sono stati sentiti il Presidente Porretta e il dirigente Savina, i quali si sono riportati integralmente al contenuto del reclamo, ribadendo la tesi dell'errore di persona e rappresentando, tra l'altro, che la società ha comunque tenuto fermi, nelle gare successive, sia il calciatore Galli sia il calciatore G., in un'ottica di lealtà sportiva e di collaborazione con l'Organo di giustizia.

Camera di consiglio

La Corte osserva quanto segue.

Per quanto concerne, in primo luogo, il dedotto errore di persona, esso non trova riscontro negli atti del procedimento, atteso che dal referto arbitrale e dal successivo supplemento di rapporto emerge la conferma dell'individuazione del calciatore n. 14, Galli Riccardo, tesserato per la società reclamante, quale autore dell'espressione offensiva rivolta al direttore di gara.

Ai sensi dell'art. 61 CGS, il referto arbitrale e i relativi supplementi costituiscono prova privilegiata dei fatti ivi descritti, sicché, nella fattispecie, non sussistono elementi idonei a superarne il contenuto.

Accertata, dunque, la riferibilità della condotta al predetto calciatore Galli, deve rilevarsi che il comportamento tenuto, pur connotato da evidente mancanza di rispetto nei confronti dell'ufficiale di gara, si è concretizzato in una sola espressione verbale, non reiterata, non seguita da ulteriori atteggiamenti minacciosi o aggressivi e rimasta priva di conseguenze ulteriori sul regolare svolgimento della gara.

In tale quadro, ferma la sussunzione della condotta nell'alveo dell'art. 36, comma 1, lett. a), CGS, ritiene tuttavia questa Corte che ricorrano, nel caso di specie, circostanze attenuanti idonee a giustificare una contenuta riduzione della sanzione minima edittale.

In particolare, il fatto si è concretizzato in un'unica espressione verbale, non reiterata, non accompagnata da ulteriori atteggiamenti minacciosi o aggressivi e priva di conseguenze. Tali elementi, complessivamente valutati ai sensi degli artt. 13, comma 2, e 15, comma 1, CGS, consentono di rideterminare la squalifica in tre giornate effettive di gara, misura ritenuta congrua e proporzionata alla concreta gravità della condotta.

Decisione

Tanto premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale, ascoltata la società, acquisito supplemento di referto dall'arbitro,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Galli Riccardo a 3 gare.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Elena Caminiti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

204) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ GRIFONE GIALLOVERDE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE BORZELLI LUCA PER 7 GARE E A CARICO DELL'ALLENATORE SARROCCO LORENZO PER 6 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.310 LND DEL 04/03/2026

(Gara: TOR DI QUINTO USD – GRIFONE GIALLOVERDE del 28/02/2026 – Campionato Under 19 Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 333 del 20/03/2026

Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la società Grifone Gialloverde ha impugnato la delibera del Giudice Sportivo che aveva comminato ai tecnici Borzelli Luca e Sarrocco Lorenzo la squalifica rispettivamente per sette e sei giornate di gara.

Deduce la reclamante l'eccessività della sanzione irrogata anche in riferimento alla riferibilità delle frasi offensive rivolte all'Arbitro effettivamente ai due tecnici incolpati.

Infatti, secondo la prospettiva difensiva, gli avvenimenti si sarebbero svolti a ridosso delle tribune con la presenza di numerosi spettatori e le frasi incriminate potrebbero essere partite dal settore pubblico e non dalle panchine.

Il reclamo è infondato.

Dalla lettura del referto arbitrale non sorgono dubbi, innanzitutto, sulla riferibilità ai due tecnici delle frasi incriminate.

L'Arbitro ha riferito che, per quanto riguarda l'allenatore Borzelli le frasi ingiuriose sarebbero state lanciate subito dopo l'espulsione per doppia ammonizione e quindi a diretto contatto con il direttore di gara, mentre, per quanto riguarda l'allenatore Sarrocco, le ingiurie sarebbero state rivolte a gioco fermo e di seguito all'espulsione comminata ed, anche in questo caso, a diretto contatto.

Il contenuto delle ingiurie si appalesa poi di estrema gravità, con contenuti bel al di là del lecito e di estrema offensività, peraltro in una gara di giovani calciatori.

La sanzione impugnata è quindi del tutto congrua rispetto agli addebiti e non merita alcuna revisione in senso più favorevole agli incolpati.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato regionale Lazio,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 26 marzo 2026, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

III° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: ELENA CAMINITI, CHIARA CECINELLI, ALESSANDRO DI MATTIA,
ILENJA MEHILLI, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

188) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ GAP SSD ARL, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 1.500,00, PENALIZZAZIONE N.2 PUNTI IN CLASSIFICA E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE VENDITTELLI MATTEO FINO AL 29/02/2032, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.175 C5 DEL 18/02/2026
(Gara: TC PARIOLI FOOTBALL 42 – GAP SSD ARL del 14/02/2026 – Campionato Calcio a 5 Serie C1)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 343 del 27/03/2026

Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la società GAP ha impugnato la delibera del Giudice Sportivo che aveva irrogato le sanzioni a carico della società e di tesserati della stessa riportate in epigrafe.

La società rileva come la ricostruzione dei fatti operata dal direttore di gara sia parziale e omissiva in alcuni punti.

In particolare, come documentato da video allegato al gravame, il direttore di gara ed i suoi collaboratori non sarebbero rimasti sul terreno di gioco per dieci minuti, come riportato nel referto, ma per un tempo assai minore in quanto non vi erano motivi apparenti di pericolo che potessero prolungare in tal modo l'uscita dal terreno di gioco.

In secondo luogo, non vi sarebbe stata una aggressione del calciatore Vendittelli nei confronti dei due arbitri, ma un confronto fisico tra il primo arbitro ed il calciatore in cui sarebbe stato il primo ad iniziare la colluttazione con reciproci colpi.

La Corte, seguendo la costante prassi in presenza di sanzioni così rilevanti, disponeva l'audizione del primo arbitro e dell'osservatore arbitrale.

Con ricostruzioni totalmente aderenti e coerenti entrambi riportavano i fatti già descritti nel referto, aggiungendovi particolari convergenti, confermando che, invece, il calciatore Vendittelli, espulso per condotta scorretta, si era posto dapprima fuori del recinto di gioco, rivolgendo agli arbitri insulti, era poi rientrato in campo al termine della gara, accompagnato da un'altra persona, probabilmente un dirigente della squadra, per chiedere spiegazioni ed era stato però allontanato senza particolari problemi dal suo accompagnatore.

Nel tragitto dal campo di gioco agli spogliatoi il Vendittelli aveva nuovamente affiancato l'Arbitro, dapprima chiedendo spiegazioni per poi alterarsi e passare a vie di fatto, spingendo con violenza il direttore di gara fino a farlo cadere all'interno di una siepe costeggiante una aiuola per poi lanciarsi sullo stesso colpendolo.

L'Arbitro era riuscito a svincolarsi e aveva tentato di guadagnare gli spogliatoi di corsa, ma era stato raggiunto ancora dal Vendittelli e da un'altra persona che lo avevano violentemente colpito con calci e pugni, mentre altre persone, probabilmente riconducibili alla società GAP, avevano tenuto un atteggiamento ostruzionistico quasi volto ad impedire che l'Arbitro si mettesse in salvo. Solo l'intervento dell'altro arbitro che, a sua volta, veniva colpito dal Vendittelli al collo, del cronometrista e dell'osservatore arbitrale erano riusciti a sottrarre l'Arbitro alla furia degli aggressori, portandolo dapprima in un luogo sicuro e poi all'interno dello spogliatoio dove aveva accusato un malore, tanto da indurre i suoi soccorritori a chiamare un'ambulanza per il trasporto all'Ospedale Policlinico Umberto I dove gli veniva assegnata una prognosi di giorni 10 per i vari traumi subiti.

Ciò posto, ritiene la Corte che le sanzioni a carico della società e del calciatore vadano

diversamente determinate.

Per quanto attiene il calciatore, il comportamento lucidamente violento e aggressivo, sfociato in percosse portate con calci e pugni dirette anche a punti vitali, reiterate in più fasi e rivolte ad entrambi gli arbitri, ne rendano incompatibile la permanenza nei ranghi federali e pertanto va dichiarata, allo spirare del termine di squalifica comminata dal Giudice Sportivo la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango e categoria della F.I.G.C..

Per quanto attiene alla società va invece detto che, pur emergendo un comportamento omissivo da parte dei dirigenti che nulla hanno fatto per impedire od attenuare la portata lesiva dell'aggressione messa in atto dal Vendittelli, va rilevato come l'aggressione oltre che dal tesserato, adeguatamente sanzionato, sia stata perpetrata da una sola persona non identificata ma probabilmente riconducibile alla sfera familiare od amicale del calciatore, e probabilmente avulsa dal contesto societario.

Pur nella gravità dei fatti la sanzione può essere quindi rideterminata eliminando la penalizzazione di due punti in classifica, confermando l'ammenda nella misura già determinata dal Giudice Sportivo.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato regionale Lazio,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, in relazione alle sanzioni a carico della società, annullando la penalizzazione di n.2 punti in classifica, confermando altresì l'ammenda di euro 1.500,00.

Di respingere il reclamo, in relazione alla squalifica a carico del calciatore Vendittelli Matteo, rideterminando la sanzione a suo carico con la squalifica fino al 29/02/2032 con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango e categoria della F.I.G.C..

Il contributo va restituito.

IL PRESIDENTE RELATORE

F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

211) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ LIBERI NANTES A.S.D., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA E AMMENDA DI EURO 200,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.311 LND DEL 05/03/2026

(Gara: VIRTUS ROMA – LIBERI NANTES A.S.D. del 01/02/2026 – Campionato Seconda Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 343 del 27/03/2026

Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la società Liberi Nantes impugnava la delibera del Giudice Sportivo che aveva comminato a suo carico la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 e l'ammenda di euro 200,00.

Il Giudice di prime cure, a scioglimento della riserva assunta a seguito di preannuncio di reclamo inoltrato dalla stessa reclamante, rimasto senza seguito, rilevava come, in effetti, al termine della prima frazione di gioco, con il risultato di 2 a 1 a favore della Liberi Nantes, a seguito di un diverbio tra due calciatori si fosse accesa dapprima una breve rissa e poi si fosse verificata una invasione di campo da parte di sostenitori della società Virtus Roma.

Questi muniti di attrezzi contundenti avevano minacciato i calciatori della Liberi Nantes, a stento trattenuti dai dirigenti locali che solo a fatica e dopo alcuni minuti riuscivano a ributtarli in tribuna da dove proseguivano a minacciare i calciatori avversari.

I dirigenti della società Liberi Nantes richiedevano l'intervento della Polizia di Stato che raggiungeva l'impianto sportivo ma informava il direttore di gara di non poter permanere nell'impianto sportivo sino al termine della gara.

Il direttore di gara, trascorsi quaranta minuti dalla sospensione cercava di riprendere il gioco ma la squadra del Liberi Nantes, sentendosi ancora minacciata, non si rendeva disponibile alla ripresa.

Il Giudice Sportivo riteneva quindi che il motivo della sospensione definitiva dell'incontro fosse da addebitare alla Liberi Nantes e la sanzionava con la punizione sportiva della perdita della gara con

il punteggio di 0 a 3.

Avverso tale decisione ricorre la società Liberi Nantes che ne rileva l'ingiustizia in quanto la sospensione della gara doveva invece essere addebitata integralmente alla società Virtus Roma, responsabile del comportamento dei propri sostenitori.

Invero la reclamante valorizza l'accaduto dell'invasione di campo dei sostenitori della Virtus Roma che, armati di manici di scopa e di altri oggetti contundenti, avevano tentato di aggredire i propri calciatori minacciandoli pesantemente, invasione di campo durata diversi minuti.

I sostenitori locali avevano poi proseguito nelle minacce, tanto da rendere indispensabile l'intervento di dieci agenti di pubblica sicurezza che avevano scortato la squadra alle proprie autovetture dopo la sospensione definitiva assicurandone la partenza dall'impianto sportivo.

La situazione dell'ordine pubblico era rimasta sempre altamente pericolosa e la prosecuzione della gara in quelle condizioni sarebbe stata impossibile.

Il reclamo è fondato.

Dalla lettura del referto arbitrale si ricava che vi è stata una invasione di campo da parte di sostenitori locali che brandivano oggetti contundenti e che hanno gravemente minacciato i calciatori della squadra avversaria.

Tali individui sono rimasti nel terreno di gioco e nella zona antistante gli spogliatoi per diversi minuti perpetuando il loro atteggiamento gravemente minaccioso ed intimidatorio, tanto da rendere necessario l'intervento di numerosi agenti di pubblica sicurezza.

A quel punto la gara non poteva proseguire in condizioni di sufficiente tranquillità per gli atleti in campo a meno che la forza pubblica non avesse assicurato la presenza sino al termine dell'incontro, condizione che non poteva essere assicurata dagli operanti.

Peraltro è assurdo ipotizzare che agenti di pubblica sicurezza possano essere distratti dal loro servizio per assicurare la disputa di una gara di dilettanti a causa di facinorosi che nulla hanno a che vedere con lo sport, i suoi principi e la civile convivenza.

La sospensione della gara va quindi addebitata al comportamento dei sostenitori della Virtus Roma da cui consegue l'irrogazione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 a carico della stessa società, con annullamento delle decisioni del Giudice di primo grado.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato regionale Lazio,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, annullando la decisione impugnata e, per l'effetto, di comminare la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 a carico della società Virtus Roma.

Il contributo va restituito.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

213) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ UNITED S.LORENZO CASTELFORTE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE AYARI ISMAELE PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N.123 SGS DEL 11/03/2026

(Gara: UNITED S.LORENZO CASTELFORTE – OLIMPIC MARINA del 07/03/2026 – Campionato Giovanissimi Under 14 Provinciale Latina)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 343 del 27/03/2026

Con reclamo ritualmente proposto, la società A.S.D. United San Lorenzo Castelforte impugnava il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Latina, pubblicato nel C.U. n. 123 del 11/03/2026, in relazione alla gara United San Lorenzo Castelforte - Olympic Marina del 07/03/2026, valevole per il Campionato Giovanissimi Under 14 Provinciale.

Con la decisione impugnata veniva irrogata la squalifica per quattro gare effettive al calciatore Ayari Ismaele.

La società reclamante contestava il provvedimento deducendo un errore di identificazione del calciatore espulso, sostenendo che, come emergerebbe dal referto arbitrale allegato, il calciatore effettivamente espulso sarebbe stato il numero 20 Rossi Simone e non il numero 8 Ayari Ismaele. Evidenziava, altresì, che i due calciatori risultavano consecutivamente indicati nella distinta e che vi sarebbe stato un errore di trascrizione.

Chiedeva pertanto la rettifica del provvedimento disciplinare, con applicazione della sanzione al calciatore ritenuto effettivamente responsabile.

Il reclamo non merita accoglimento.

Il referto arbitrale, che nell'ordinamento sportivo costituisce fonte privilegiata di prova in ordine ai fatti accaduti nel corso della gara, individua in maniera chiara e inequivoca il calciatore espulso nel numero 8 Ayari Ismaele.

In particolare, dalla relazione di gara emerge che, al termine dell'incontro, il predetto calciatore rivolgeva all'arbitro espressioni gravemente offensive e ingiuriose, circostanza che determinava il provvedimento di espulsione e la conseguente sanzione disciplinare.

La descrizione del fatto risulta puntuale e specifica, sia con riferimento al numero di maglia sia alle generalità del tesserato, non lasciando margini a dubbi in ordine all'esatta individuazione del soggetto responsabile.

Le deduzioni difensive della società reclamante, fondate su un asserito errore materiale nella trascrizione del nominativo, non trovano riscontro negli atti ufficiali di gara e si risolvono in una prospettazione priva di elementi probatori idonei a superare quanto attestato dal direttore di gara.

Né può assumere rilievo la circostanza che i calciatori indicati risultino consecutivi nella distinta di gara, trattandosi di elemento neutro e non idoneo, di per sé, a dimostrare un errore nell'identificazione del calciatore sanzionato.

Deve pertanto ritenersi corretta la decisione del Giudice Sportivo, che ha fatto applicazione delle risultanze degli atti ufficiali, irrogando la sanzione nei confronti del calciatore individuato dal direttore di gara quale autore della condotta disciplinarmente rilevante.

Le sanzioni irrogate appaiono, inoltre, proporzionate alla gravità dei comportamenti accertati, tenuto conto del contenuto offensivo delle espressioni rivolte all'ufficiale di gara.

Alla luce di quanto esposto, la Corte Sportiva Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Ilenia Mehilli

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

214) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ III MUNICIPIO CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CAPOGNA FRANCESCO PER 6 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.320 LND DEL 12/03/2026

(Gara: VJS VELLETRI – III MUNICIPIO CALCIO del 8/03/2026 – Campionato Prima Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 343 del 27/03/2026

Con delibera pubblicata il **12/03/2026** sul C.U. n.320 del Comitato Regionale Lazio il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara **VJS VELLETRI – III MUNICIPIO CALCIO del 8/03/2026 – Campionato Prima Categoria**, irrogava la sanzione **SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CAPOGNA FRANCESCO PER 6 GARE** *per aver rivolto all'arbitro espressioni offensive e minacciose nel contempo ponendogli un dito sul naso. Spintonava quindi in terra un calciatore avversario (art. 36 comma 1 lett. a) del CGS).*

Preannuncio e reclamo

Con reclamo ritualmente e tempestivamente inoltrato, preceduto da tempestivo preannuncio, la reclamante contestava la decisione del giudice sportivo asserendo che la ricostruzione dei fatti operata nel C.U. n. 320 non troverebbe riscontro nella reale dinamica dell'episodio.

In particolare, evidenziava come il calciatore Capogna Francesco non avesse posto in essere la condotta di particolare gravità descritta nel provvedimento impugnato e che, conseguentemente, la sanzione di sei giornate di squalifica, irrogata ai sensi dell'art. 36, comma 1, lett. a) CGS, risultasse manifestamente sproporzionata rispetto al comportamento effettivamente tenuto.

A sostegno delle proprie doglianze, la reclamante allegava al reclamo un filmato video, del quale chiedeva l'ammissione, asseritamente riferito alla gara in oggetto e al momento *de quo*.

Per l'effetto, la reclamante chiedeva la revisione della sanzione irrogata al calciatore o, in subordine la sua riduzione in misura meno afflittiva.

La reclamante non presentava richiesta di audizione.

Camera di consiglio

Alla riunione del giorno 26 marzo del 2026, svoltasi con modalità a distanza, la Corte Sportiva d'Appello esamina il reclamo in epigrafe.

La Corte procede alla lettura del referto arbitrale

Dalla lettura del referto arbitrale emerge che, dopo l'assegnazione di un calcio di rigore in favore della società Velletri, il Capogna correva minacciosamente verso il direttore di gara e, giunto in prossimità dello stesso, poggiava il dito sul naso dell'arbitro urlando a squarciagola: "sei un coglione di merda, ora vedi quello che ti succede".

Inoltre, prima che il direttore di gara facesse in tempo ad estrarre il cartellino rosso, il Capogna spingeva con molta forza un calciatore del Velletri, facendolo cadere a terra.

Dopo la notifica del provvedimento di espulsione, il medesimo calciatore rivolgeva all'arbitro l'espressione: "ti ammazzo di botte appena esci".

Decisione

Preliminarmente, la richiesta della reclamante di procedere alla visione del supporto video non può essere accolta.

Ai sensi dell'art. 58 CGS, i mezzi audiovisivi possono essere utilizzati nel procedimento innanzi agli organi di giustizia sportiva solo nei casi espressamente previsti dall'ordinamento federale, e non costituiscono dunque uno strumento generale di riesame del giudizio tecnico-valutativo dell'ufficiale di gara.

L'art. 61 CGS attribuisce ai rapporti degli ufficiali di gara e ai relativi supplementi valore di fonte di prova privilegiata, stabilendo che essi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione delle gare, superabile soltanto in presenza di specifici elementi idonei a dimostrarne l'errore oggettivo o l'illogicità manifesta, che nel caso di specie non risultano sussistenti.

La stessa disposizione consente il ricorso alle riprese televisive o ad altri filmati, al solo fine dell'irrogazione di sanzioni disciplinari, in ipotesi tassative, tra le quali: l'errore di persona (quando il documento ufficiale indica quale ammonito o espulso un soggetto diverso dall'autore dell'infrazione) e, per effetto dei commi 3, 4, 5 e 6, i casi di condotta violenta o di uso di

espressione blasfema non visti dall'arbitro, ipotesi per le quali le disposizioni sono espressamente estese anche alle gare della Lega Pro, della LND e del Settore per l'attività giovanile e scolastica, con segnalazione del Procuratore federale ovvero, se designato, del commissario di campo.

Nel presente procedimento, non ricorre un'ipotesi di errore di persona, né viene in rilievo una condotta violenta o un'espressione blasfema.

La reclamante chiede, invece, di utilizzare il video al solo fine di ottenere una diversa, generale rivalutazione della ricostruzione dei fatti operata dall'arbitro, utilizzo che esula dai rigorosi presupposti di ammissibilità dei mezzi audiovisivi fissati dagli artt. 58 e 61 CGS e che, pertanto, non può essere consentito.

Deve, quindi, ribadirsi che il referto arbitrale – nel quale sono descritte, in modo coerente e privo di illogicità manifesta, le plurime condotte ingiuriose e minacciose rivolte al direttore di gara, nonché la condotta violenta posta in essere nei confronti di un calciatore avversario – mantiene il proprio valore di prova privilegiata.

Ciò posto, le risultanze del referto arbitrale consentono di ritenere pienamente provata la condotta contestata, senza necessità di ulteriori approfondimenti istruttori.

La vicenda, infatti, non si esaurisce in una singola espressione irrispettosa pronunciata in un momento di concitazione agonistica, ma si caratterizza per una progressione comportamentale connotata da aggressività verbale, atteggiamento intimidatorio e successiva condotta fisicamente violenta nei riguardi di un avversario.

Tale sequenza conferisce all'episodio un disvalore disciplinare più intenso.

In tale prospettiva, la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo appare coerente con la natura plurioffensiva della condotta, determinando un complessivo quadro di particolare gravità.

Ne consegue che la qualificazione giuridica ai sensi dell'art. 36, comma 1, lett. a), CGS deve ritenersi corretta e che la misura della squalifica applicata risulta congrua, proporzionata e non suscettibile di riduzione.

Il reclamo, pertanto, deve essere respinto, con integrale conferma della decisione impugnata.

Tanto premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Elena Caminiti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

217) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ VITERBESE S.S.D. A R.L., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE TORRONI AUGUSTO MARIA PER 6 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.172 SGS DEL 12/03/2026

(Gara: VITERBESE S.S.D. A R.L. – MONTEPACCATO S.R.L. del 08/03/2026 – Campionato Under 17 Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 343 del 27/03/2026

Con reclamo ritualmente proposto, la società U.S. Viterbese S.S.D. a R.L. impugnava il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo del Comitato Regionale Lazio, pubblicato nel C.U. n. 172 SGS del 12/03/2026, in relazione alla gara Viterbese S.S.D. a R.L. - Montespaccato S.R.L. dell'08/03/2026, valevole per il Campionato Under 17 Regionale.

Con la decisione impugnata veniva irrogata la squalifica per sei gare effettive al calciatore Torroni Augusto Maria.

La società reclamante non contestava l'irrogazione della sanzione in sé, bensì la sua entità, ritenuta eccessiva rispetto alla condotta effettivamente tenuta dal calciatore.

In particolare, veniva dedotto che il provvedimento di espulsione sarebbe stato adottato a seguito di un episodio mal interpretato e non adeguatamente valutato nel suo reale contesto.

Veniva altresì sostenuto che il calciatore, pur avendo assunto un comportamento censurabile, non avrebbe posto in essere una condotta di natura violenta o gravemente offensiva tale da giustificare la sanzione irrogata, evidenziando come l'episodio si sarebbe inserito in una fase di gioco caratterizzata da concitazione e da precedenti contrasti non adeguatamente sanzionati.

La società richiama inoltre, a sostegno delle proprie tesi, una ricostruzione alternativa dell'accaduto, anche mediante l'indicazione di un contributo video relativo alla gara, ritenuto idoneo a dimostrare una diversa dinamica dei fatti rispetto a quanto riportato nel referto arbitrale.

Chiedeva pertanto la revisione del provvedimento disciplinare, con conseguente riduzione della squalifica irrogata.

Il reclamo non merita accoglimento.

Il referto arbitrale, che nell'ordinamento sportivo costituisce fonte privilegiata di prova in ordine ai fatti accaduti nel corso della gara, descrive una condotta del calciatore Torroni Augusto Maria connotata da particolare gravità.

In particolare, dalla relazione di gara emerge che, a seguito di una decisione arbitrale a lui sfavorevole, il predetto calciatore, a gioco fermo, assumeva un atteggiamento aggressivo e intimidatorio nei confronti del direttore di gara, portandosi a contatto petto contro petto con lo stesso e rivolgendo espressioni ingiuriose.

Tale condotta risulta correttamente qualificata dal Giudice Sportivo come violazione di particolare rilevanza disciplinare, atteso che l'azione posta in essere esula dalla normale dialettica agonistica e si colloca nell'ambito di comportamenti idonei a ledere l'incolumità dei partecipanti alla gara e il rispetto dovuto agli ufficiali di gara.

Le deduzioni difensive della società reclamante si fondano essenzialmente su una diversa lettura dell'episodio, valorizzando il contesto di gioco e richiamando elementi che, tuttavia, non risultano idonei a superare quanto attestato dal direttore di gara.

In primo luogo, va evidenziato che, secondo la normativa federale, le riprese video non costituiscono mezzo di prova utilizzabile nei procedimenti dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva territoriali, circostanza peraltro ben nota alla stessa società reclamante, che nel proprio atto ha espressamente dato atto dei limiti di utilizzabilità di tale materiale.

Ad ogni modo, occorre altresì rilevare che, nel caso di specie, la documentazione audiovisiva prodotta non consente di cogliere con sufficiente chiarezza i dettagli del contatto e delle modalità della condotta, risultando pertanto inidonea a smentire quanto puntualmente riportato nel referto arbitrale.

Parimenti irrilevante risulta il riferimento alla presunta mancata sanzione di precedenti episodi di gioco, trattandosi di circostanze che, anche ove sussistenti, non incidono sulla valutazione della condotta oggetto del presente giudizio, la quale deve essere apprezzata autonomamente in relazione alla sua gravità.

Infine, deve essere disattesa l'insinuazione contenuta nell'atto di reclamo secondo cui la decisione arbitrale potrebbe essere stata influenzata da presunti rapporti personali tra il direttore di gara e il calciatore sanzionato.

Tale deduzione, oltre a risultare del tutto generica e priva di qualsiasi riscontro probatorio, si risolve in una mera illazione che non può trovare ingresso nel presente giudizio.

Deve infatti ribadirsi che l'operato dell'ufficiale di gara è assistito da presunzione di imparzialità e correttezza, la quale può essere superata soltanto in presenza di elementi concreti, specifici e oggettivamente verificabili, nel caso di specie del tutto assenti.

Ne consegue che simili allegazioni, oltre a non incidere sulla valutazione dei fatti oggetto del procedimento, si appalesano irrilevanti ai fini della decisione.

Quanto alla misura della sanzione, la stessa appare congrua e proporzionata rispetto alla natura del comportamento accertato, tenuto conto sia del gesto di reazione fisica posto in essere sia delle espressioni ingiuriose rivolte, elementi che giustificano l'applicazione di una squalifica di significativa durata in conformità ai criteri previsti dal Codice di Giustizia Sportiva.

Alla luce di quanto esposto, la Corte Sportiva Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Ilenia Mehilli

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 1° aprile 2026, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: ELENA CAMINITI, GIUSEPPE SANSOLINI, BARBARA STUDER, LIVIO ZACCAGNINI

39) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ATLETICO MORENA SSDARL, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DEL RICORSO DI PRIMO GRADO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.65 SGS DEL 06/11/2025 (Gara: ATLETICO MORENA SSDARL – REAL CASSINO del 19/10/2025 – Campionato Under 15 Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 351 del 2/04/2026

Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la società Atletico Morena ha impugnato la delibera del Giudice Sportivo che aveva respinto il suo gravame avverso il regolare svolgimento della gara in epigrafe per avere la società Real Cassino utilizzato un calciatore non tesserato.

In particolare la reclamante sosteneva nel gravame di primo grado ed insiste nel sostenere in appello che a posto del calciatore Ait Taleb Zakaria, inserito in distinta, sia stato in realtà schierato il calciatore Ferreira Rafael Alves non tesserato per la società.

A sostegno del reclamo produceva documentazione dal contenuto fortemente indiziario costituita dai documenti d'identità del Ferreira, da una dichiarazione della scuola che il giovane frequenta, da due foto che ritraggono due calciatori, il capitano del Real Cassino ed un altro che sembra essere proprio il Ferreira, in tenuta di gioco negli spogliatoi ed un'altra foto in cui il Ferreira si vanta di aver segnato una rete ed aver effettuato un assist.

A fronte di questi documenti la Corte decideva di trasmettere gli atti alla Procura Federale per gli accertamenti del caso.

L'Organo inquirente restituiva gli accertamenti operati da cui emergeva che i due calciatori ritratti nella prima fotografia erano appunto il Ferreira ed il capitano del Real Cassino Federico Penazzo ed il Ferreira riconosceva altresì di aver pubblicato sul suo profilo social l'altra foto con cui rivendicava la paternità di una rete e di un assist.

Il calciatore però sosteneva che le due foto si riferivano ad una partita di calcetto disputata tra calciatori della società Real Cassino e che la fotografia era stata scattata negli spogliatoi dell'impianto di Cassino.

Il calciatore Ait, sentito sempre dall'addetto della Procura Federale, sosteneva di aver giocato lui la gara contro l'Atletico Morena ma rimaneva assai sul vago quando gli venivano richieste precisazioni sull'andamento della gara.

Il capitano Penazzo confermava di essere lui il calciatore ritratto nella foto insieme al Ferreira ma sosteneva anche lui che la foto fosse stata scattata alla fine di una partita di calcetto tra compagni di squadra all'interno dello spogliatoio dell'impianto di Cassino.

Le convergenti dichiarazioni dei tre calciatori sono però platealmente smentite da una circostanza inoppugnabile: infatti, la Procura Federale acquisiva agli atti una fotografia degli spogliatoi dell'impianto sportivo dell'Atletico Morena che mostra chiaramente come la fotografia che ritrae i due calciatori Penazzo e Ferreira sia stata scattata all'interno degli spogliatoi di quell'impianto e non a Cassino come falsamente affermato dai giovani calciatori.

È quindi provato che il Ferreira, che solo successivamente ha acquisito un valido tesseramento con la società Real Cassino, abbia giocato quella gara in cui, guarda caso, aveva proprio siglato una rete.

L'appello va quindi pienamente accolto e va comminata alla società Real Cassino la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3.

Si pongono poi diverse questioni rispetto al comportamento disciplinare tenuto dai tre calciatori, dai dirigenti e dalla società Real Cassino.

Il calciatore Ferreira, oltre ad aver partecipato alla gara in posizione irregolare, si è reso protagonista di evidente mendacio nei confronti del collaboratore della Procura Federale a cui ha reso dichiarazioni palesemente false, il calciatore Ait Taleb ha reso dichiarazioni false al collaboratore della Procura Federale ed ha partecipato alla frode nei confronti del direttore di gara, il quale ha dichiarato di essere certo di averlo identificato prima della gara con il suo documento.

È quindi evidente che l'Ait Taleb ha consentito che, dopo l'appello, il Ferreira lo sostituisse in campo. Il capitano Panozzo ha reso dichiarazioni false agli inquirenti federali avallando la versione dei compagni di squadra.

Il dirigente accompagnatore della gara in questione, Biasotta Vincenzo, ha sicuramente partecipato alla frode sportiva, così come l'allenatore Oscar Fella che hanno consentito lo scambio tra i due calciatori.

Emerge poi la responsabilità del Presidente pro tempore della società, responsabile direttamente del tesseramento dei calciatori, e della società per responsabilità diretta ed indiretta nel comportamento dei propri tesserati.

Gli atti vanno quindi trasmessi alla Procura Federale della F.I.G.C. affinché, valutati i comportamenti dei tesserati e della società, provveda a quanto di competenza.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato regionale Lazio,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, annullando la decisione impugnata e, per l'effetto, di comminare la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 -3 a carico della società Real Cassino.

Di trasmettere, altresì, gli atti alla Procura Federale per i provvedimenti di cui in motivazione.

Il contributo va restituito.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

226) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ PROGETTO FUTSAL CALCIO A 5, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELLA CALCIATRICE DI CLAVIO YLEANA PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.206 C5 DEL 18/03/2026

(Gara: PROGETTO FUTSAL CALCIO A 5 – TIME SPORT ROMA SSDARL del 13/03/2026 – Campionato Calcio a 5 Serie C Femminile)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 351 del 2/04/2026

Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la società Progetto Futsal Calcio a 5 ha impugnato la delibera del Giudice Sportivo che aveva comminato alla calciatrice Di Clavio Yleana la squalifica per quattro gare.

Sostiene la reclamante, innanzitutto, che la calciatrice non ha mai pronunciato frasi ingiuriose nei confronti del direttore di gara e che, al momento dell'espulsione, stava semplicemente parlando con una avversaria su di una interpretazione, a suo modo di vedere, errata da parte dell'Arbitro delle regole del gioco.

Inoltre, contesta la misura della sanzione che, secondo la prospettazione difensiva, sarebbe eccessiva rispetto al minimo edittale stabilito dalla norma che comminerebbe per i fatti ascritti una squalifica minima di due gare.

Il reclamo è solo parzialmente fondato ma per motivazioni diverse da quelle dedotte.

Innanzitutto, va escluso che l'Arbitro possa essere incorso in errore in quanto l'insulto percepito non poteva che essere rivolto ad un uomo e l'unico uomo presente in una gara femminile era proprio lui stesso, non solo ma la calciatrice aveva reiterato lo stesso insulto uscendo dal campo. Va poi precisato che la società fa riferimento, quanto alla pena edittale, alla vecchia formulazione dell'articolo 36 comma 1 del CGS che limitava la sanzione minima edittale a due gare, sanzione portata con provvedimento ormai datato a quattro giornate di gara.

Ciò posto va però rilevato come il comportamento della calciatrice pur censurabile si sia limitato ad un fare irriguardoso, peraltro nell'ambito di una contestazione portata da calciatrici e dirigenti ad una interpretazione arbitrale della regola del calcio a 5 riguardante il portiere ritenuta non corretta. La sanzione può quindi essere lievemente ridimensionata considerando la tenuità del fatto addebitato.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato regionale Lazio,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico della calciatrice Di Clavio Yleana a 3 gare. Il contributo va restituito.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 16 aprile 2026, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: ELENA CAMINITI, GIAMPAOLO PINTO, BARBARA STUDER, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

239) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ SAVIO S.R.L., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE SPARACIARI LUCA FINO AL 30/09/2026, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.177 SGS DEL 19/03/2026

(Gara: CITTA DI CIAMPINO – SAVIO S.R.L. del 14/03/2026 – Campionato Under 16 Regionale Eccellenza)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 371 del 17/04/2026

La società Savio s.r.l. impugnava, davanti alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale del Lazio, il provvedimento del Giudice sportivo di primo grado con il quale veniva inibito il dirigente Sparaciarì Luca sino al 30/09/2026 perché, al termine della gara, avvicinatosi all'arbitro, afferrava quest'ultimo per un braccio protestando nei suoi confronti ed offendendolo.

La società reclamante, nel proprio ricorso, evidenziava che il sig. Sparaciarì non aveva manifestato alcuna volontà di aggredire l'arbitro, ma semplicemente aveva chiesto spiegazioni sulla brevità del tempo di recupero della gara; alla luce di ciò chiedeva, in via principale, l'annullamento della sanzione ed in subordine una riduzione della stessa.

Questa Corte, riunitasi da remoto in data 14/04/2026, esaminati gli atti ufficiali, sentita la società Savio s.r.l., ritiene, di poter accogliere il reclamo sulla base della seguente motivazione.

Dal referto arbitrale emerge che al termine della gara il sig. Luca Sparaciarì correva in direzione dell'arbitro, protestando in merito ai pochi minuti di recupero concessi e gli afferrava, al contempo, il braccio per visionare forzatamente l'orologio; infine mentre si allontanava rivolgeva al direttore di gara espressioni offensive.

Il Collegio, pur censurando la condotta del dirigente Sparaciarì, non riconosce carattere di violenza alla stessa, quanto piuttosto di un'accesa protesta verso l'arbitro che si è concretizzata in un isolato contatto fisico (presa del braccio), finalizzato, unicamente, ad accertare il tempo di recupero concesso.

Alla luce di ciò, si ritiene eccessiva la sanzione irrogata che va, quindi, ridotta per parametrarla all'effettiva gravità dei fatti.

Per tutto quanto detto, il Collegio giudicante,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo l'inibizione a carico del dirigente Sparaciarì Luca al 19/07/2026. Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Giampaolo Pinto

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

245) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ CESANO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE MAGGESE GIORGIO FINO AL 29/05/2026, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.189 SGS DEL 02/04/2026

(Gara: CESANO – SALARIA FOOTBALL CLUB del 28/03/2026 – Campionato Under 15 Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 371 del 17/04/2026

Con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 189 SGS del 02.04.2026, il Giudice Sportivo Territoriale irrogava al dirigente, Sig. Maggese Giorgio, la sanzione dell'inibizione fino al 29/05/2026 per aver rivolto all'arbitro espressioni offensive, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) CGS.

Avverso tale decisione proponeva rituale reclamo la società Cesano, chiedendo la riforma del provvedimento e, in subordine, una riduzione della sanzione, deducendo l'eccessiva afflittività della stessa rispetto alla condotta concretamente tenuta dal dirigente.

La Corte, esaminati gli atti ufficiali e, in particolare, il referto arbitrale – che, ai sensi dell'art. 61, comma 1, CGS, costituisce fonte privilegiata di prova – ritiene il reclamo infondato.

Dal referto emerge in maniera chiara e puntuale che, al 26° minuto del secondo tempo regolamentare, il dirigente Maggese Giorgio, a seguito di un richiamo del direttore di gara volto a moderarne i toni, si rivolgeva allo stesso proferendo l'espressione: "ma vai, sei un coglione".

Tale condotta integra in modo inequivoco una manifestazione offensiva diretta all'arbitro, pienamente riconducibile alla fattispecie normativa contestata.

Né può assumere rilievo, ai fini di una diversa qualificazione del fatto, la prospettazione difensiva della società reclamante, atteso che non risultano elementi idonei a scalfire la valenza probatoria del referto arbitrale.

Va altresì evidenziato come il dirigente fosse già stato ammonito nel corso del primo tempo, circostanza che denota una condotta complessiva non improntata al rispetto dei doveri di lealtà e correttezza e che aggrava il disvalore del comportamento successivamente tenuto.

Sotto il profilo della quantificazione della sanzione, il Collegio ritiene la misura irrogata dal Giudice Sportivo congrua e proporzionata alla gravità dei fatti.

Assume, infatti, rilievo decisivo il contesto in cui la condotta si è verificata, trattandosi di competizione afferente al Campionato Under 15 Regionale.

In tale ambito, caratterizzato dalla partecipazione di atleti in età particolarmente giovane, il ruolo dei dirigenti assume una valenza non soltanto organizzativa, ma anche – e soprattutto – educativa e formativa.

Ne consegue che i soggetti investiti di tali funzioni sono tenuti a mantenere comportamenti esemplari, improntati al massimo rispetto delle regole e delle figure arbitrali, proprio in ragione dell'influenza che essi esercitano sui minori.

La violazione di tali doveri, mediante l'utilizzo di espressioni ingiuriose nei confronti del direttore di gara, assume pertanto una gravità maggiore rispetto ad analoghe condotte poste in essere in contesti diversi.

Alla luce di tali considerazioni, la sanzione inflitta deve ritenersi adeguata e non suscettibile di riduzione, in quanto coerente con i principi di proporzionalità e funzione educativa dell'ordinamento sportivo.

Per tali motivi, la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Barbara Studer

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 23 aprile 2026, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, CHIARA CECINELLI, ALESSANDRO DI MATTIA, ALDO GOLDONI, ILENJA MEHILLI, GIUSEPPE SANSOLINI, LIVIO ZACCAGNINI

248) RECLAMO PROPOSTO DAL CALCIATORE PALOMBI FEDERICO (LA CANTERA), AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N.134 SGS DEL 01/04/2026

(Gara: LA CANTERA – POLISPORTIVA SONNINO 1960 del 29/03/2026 – Campionato Allievi Under 17 Provinciale Latina)

249) RECLAMO PROPOSTO DAL CALCIATORE LOCARINI MATTIA (LA CANTERA), AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N.134 SGS DEL 01/04/2026

(Gara: LA CANTERA – POLISPORTIVA SONNINO 1960 del 29/03/2026 – Campionato Allievi Under 17 Provinciale Latina)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 383 del 24/04/2026

La Corte, riuniti i procedimenti per connessione ed ascoltati i reclamanti che insistono nelle rispettive conclusioni, osserva quanto segue.

Lamentano i reclamanti, in primo luogo, la genericità del referto arbitrale, nel quale non sono precisati ed individuati gli avversari che sarebbero stati colpiti con calci e pugni dai due giocatori;

in secondo luogo, rilevano l'assenza di documentate lesioni di terzi;

in terzo luogo, invocano l'attenuante della provocazione di cui all'art. 13 CGS costituita, in particolare, dal comportamento gravemente offensivo nei confronti del pubblico da parte del giocatore avversario Bersani Egildo.

Letto il referto arbitrale, che, come noto, ha natura *fidefaciente*, il reclamo è parzialmente fondato. Fermo restando che i calciatori Palombi e Locarini hanno senza dubbio partecipato alla rissa scatenatasi alla fine della partita per cui sono meritevoli di sanzione, tuttavia, ad avviso di questa Corte, il comportamento del giocatore avversario Bersani Egildo, come descritto nel referto dal direttore di gara (*"al triplice fischio, andava di corsa, in modo molto provocatorio per urlare tre volte alla tifoseria avversaria: S...! S...! ATTACATEVI A STO C...."*) rende applicabile nella fattispecie l'attenuante di cui all'art. 13 CGS in favore dei due reclamanti.

Per il motivi sopra esposti, questa Corte,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico dei calciatori Palombi Federico e Locarini Mattia a 2 gare.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Giuseppe Sansolini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

247) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ GUIDONIA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.350 LND DEL 02/04/2026

(Gara: GUIDONIA – VIS SUBIACO del 21/03/2026 – Campionato Under 19 “B” Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 383 del 24/04/2026

La ACD GUIDONIA propone reclamo avverso il provvedimento di ripetizione della gara, adottato dal Giudice Sportivo del Comitato Regionale Lazio con C.U. N.350 LND del 02/04/2026 (Gara: GUIDONIA – VIS SUBIACO del 21/03/2026 – Campionato Under 19 “B” Regionale).

Espone la reclamante che nella fattispecie (guasto del mezzo di trasporto della squadra avversaria che non è pertanto giunta in tempo utile per l'inizio della gara) non sia configurabile il caso di forza maggiore che avrebbe impedito alla Vis Subiaco di partecipare alla partita.

La decisione del Giudice Sportivo di ordinare la ripetizione della gara sarebbe pertanto errata, anzi, al contrario, la Vis Subiaco dovrebbe subire la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 nonché la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica.

Letti gli atti, il reclamo è infondato.

Dalla documentazione prodotta (il verbale dei Carabinieri intervenuti sul posto e la fattura del mezzo di soccorso intervenuto a seguito del guasto improvviso del veicolo che trasportava la squadra durante il percorso di avvicinamento a Villalba di Guidonia) risulta ad avviso di questa Corte provata l'esistenza di un caso di forza maggiore, che ha reso impossibile alla Vis Subiaco di raggiungere in tempo utile il campo di gioco per l'inizio fissato della partita.

Corretta deve pertanto ritenersi la decisione del Giudice Sportivo di primo grado di ordinare la ripetizione della gara e di considerare altresì non rilevanti le modalità di presentazione del ricorso da parte della Vis Subiaco.

Per i motivi sopra esposti, questa Corte,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

Il contributo va incamerato.

IL RELATORE

F.to Alessandro Di Mattia

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

251) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ARCE 1932, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE REA LORENZO PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.365 LND DEL 15/04/2026

(Gara: CASAL BARRIERA – ARCE 1932 del 12/04/2026 – Campionato Eccellenza)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 383 del 24/04/2026

La Corte Sportiva di Appello Territoriale;

Visto il reclamo in epigrafe;

Esaminati gli atti ufficiali;

La società U.S.D. Arce 1932 proponeva reclamo avverso la sanzione comminata dal Giudice Sportivo relativamente alla gara indicata in epigrafe.

La reclamante nel proprio scritto difensivo chiedeva una riduzione della sanzione in virtù di quanto accaduto sugli spalti durante l'incontro.

Infatti la reclamante specificava che sia prima dell'inizio che per tutta la durata della partita i sostenitori di casa hanno avuto un comportamento offensivo e provocatorio nei confronti di tutti i calciatori dell'Arce compreso Rea.

Inoltre per tutta la durata dell'incontro, sempre i sostenitori della squadra ospitante, si sono resi protagonisti di ripetute accensioni di fumogeni che hanno provocato fastidi respiratori e visivi ai calciatori della squadra ospitata.

La Corte, letti attentamente gli atti di gara, il reclamo, il referto, ritiene che il comportamento del calciatore Lorenzo Rea sia censurabile e meritevole di sanzione.

Inoltre è ragionevole ritenere che la stessa sanzione, per via dei ripetuti comportamenti scorretti avuti dal Rea sia nei confronti del direttore di gara che nei confronti dei sostenitori avversari, debba essere aumentata di una giornata.

Tutto ciò premesso, questa Corte,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, rideterminando la sanzione a carico del calciatore Rea Lorenzo nella squalifica per 4 gare.

Il contributo va incamerato.

IL RELATORE

F.to Aldo Goldoni

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Pubblicato in Roma li 8 maggio 2026

IL SEGRETARIO

Claudio Galieti

IL PRESIDENTE

Roberto Avantaggiato